

Prot. n. 25850/A1103A  
CLASSIFICAZIONE 4.70.13/2016C

Torino, 15/06/2016

### CHIARIMENTI SU ISTANZE DI RATEIZZAZIONE

OGGETTO: Rateizzazione degli accertamenti della tassa automobilistica.

Pervengono a questo settore numerose richieste di rateizzazione riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento già iscritti a ruolo o annualità non ancora accertate. E' pertanto necessario chiarire **che tali richieste non possono assolutamente essere accolte.**

La materia delle rateizzazioni è disciplinata dall'articolo 3 della legge 5 agosto 2002, n. 20, e dalle norme di attuazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2002, n. 28-7485, così come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale 17 marzo 2003, n. 39-8730, e 5 ottobre 2009, n. 10-12277. Si riportano qui di seguito le principali disposizioni contenute nella normativa citata.

#### 1. Scadenze non ancora accertate e ravvedimento operoso

Secondo la legge può essere disposto il pagamento in rate mensili soltanto del carico tributario, **comprensivo** del tributo, della sanzione o delle sanzioni, degli interessi di mora e degli eventuali altri accessori, che abbia già formato oggetto di accertamento.

Per quanto riguarda la tassa automobilistica questo vuol dire che sono rateizzabili **esclusivamente** le scadenze per le quali è stato **emesso un avviso di accertamento.**

Gli **avvisi di scadenza**, infatti, hanno l'unico scopo di ricordare al contribuente importi e termini di **pagamento** e, non rientrando nella predetta categoria, **non possono essere rateizzati.**

Si ricorda che è possibile regolarizzare le tasse automobilistiche non ancora accertate o sottoposte a **procedimenti** di riscossione coattiva mediante il versamento della tassa dovuta maggiorata della sanzione in misura ridotta e degli interessi maturati (vedasi tabella pubblicata sul sito internet della Regione; in ogni caso il sistema di pagamento gestito dagli intermediari della riscossione calcola in tempo reale l'importo dovuto a titolo di ravvedimento, per cui è sufficiente che il contribuente che paga in ritardo si rivolga a un qualsiasi intermediario).

#### 2. Scadenze iscritte a ruolo e cartelle esattoriali

Una volta ricevuto l'avviso di accertamento, se il contribuente non paga entro il termine previsto l'Amministrazione deve dare inizio al procedimento di riscossione coattiva, aggravando ulteriormente il tributo di spese ed interessi.

Il procedimento, che dura un certo tempo, inizia con la cosiddetta "iscrizione a ruolo", con la quale l'Amministrazione, in pratica, affida ad un ente esterno le attività di esazione del tributo.

Ad oggi, per la tassa automobilistica, la riscossione coattiva è affidata ad **Equitalia**, che vi provvede mediante cartelle di pagamento.

Si rammenta che, a norma di quanto previsto dalla normativa più sopra ricordata, la quale specifica i modi con cui è possibile regolare il pagamento dei tributi accertati in rate mensili, la richiesta di rateizzazione può essere presentata in qualunque tempo, **purché prima che abbia inizio il procedimento di riscossione coattiva.** Pertanto il **contribuente** non può rateizzare presso la Regione accertamenti iscritti a ruolo o cartelle di pagamento ma dovrà **obbligatoriamente** rivolgersi a un'agenzia di Equitalia.

Le modalità con cui si può richiedere la rateizzazione a Equitalia sono riportate nella cartella. Il **contribuente** può avere maggiori informazioni collegandosi al sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) oppure telefonando al numero: 06 01 01.

### 3. Importi rateizzabili

Resta da precisare che secondo le vigenti disposizioni la rateizzazione può essere disposta soltanto se il carico tributario complessivamente accertato, comprensivo del tributo, della sanzione o delle sanzioni, degli interessi di mora e degli eventuali altri accessori, **non sia inferiore** a 120 euro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Fabrizio Zanella